

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 14 maggio 2013

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

PARTE TERZA
ANNUNZI LEGALI - CONCORSI

SOMMARIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 2 del 22 aprile 2013

Annullamento parziale del decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 17 del 04 agosto 2011 nella parte inerente alla designazione di due membri nel Collegio sindacale dell' Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro. Designazione di un componente ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517

pag. 3482

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 3 del 24 aprile 2013

Designazione componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria

pag. 3484

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 2 del 22 aprile 2013

Annullamento parziale del decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 17 del 04 agosto 2011 nella parte inerente alla designazione di due membri nel Collegio sindacale dell' Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro. Designazione di un componente ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO:

CHE con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 17 del 04.08.2011 sono stati designati due membri nei Collegi Sindacali delle 4 Aziende Ospedaliere della Calabria, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito dall'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 – Legge regionale 2 novembre 1994, n. 26 (Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 come modificato dal Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229).

CHE, in particolare, i suddetti Collegi sono stati costituiti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 che testualmente recita: «I Collegi sindacali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolgono le funzioni previste dal decreto legislativo di riordino. Ogni collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, dei quali due designati dal Consiglio regionale, uno dal Ministero dell'Economia e Finanze, uno dal Ministero della Salute ed uno dalla Conferenza dei sindaci che per l'Azienda ospedaliera è lo stesso dell'Azienda sanitaria nel cui ambito ricade. I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Decorsi quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli attuali collegi sindacali cessano le loro funzioni».

CHE il suddetto decreto, tra le varie designazioni, ha indicato il dott. Corea Giuseppe ed il dott. Maurizio Napolitano quali membri del collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini ai sensi del Decreto Legislativo 7.12.1993 n. 517 così come modificato dal Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229;

CHE l'Azienda Ospedaliera – Universitaria Mater Domini, con nota del 04.01.2012, acquisita agli atti in data 10.01.2012, protocollo generale n. 1220, ha invitato il Consiglio regionale della Calabria ad applicare, relativamente alla designazione dei membri del collegio sindacale della stessa Azienda, la normativa statale vigente, ed in particolare l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 517/1999, a norma del quale, in materia di aziende ospedaliere universitarie, spetta alla Regione la designazione di un unico membro e non di due;

REGIONE CALABRIA
BOLLETTINO UFFICIALE

A V V I S O

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

CHE con nota del 12.01.2012, protocollo generale n. 1684, il Consiglio regionale ha ribadito la legittimità della designazione dei membri del collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Mater Domini ai sensi della normativa vigente;

CHE l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, tenuto conto della discrasia riguardante la composizione del collegio sindacale nelle aziende ospedaliere tra il d.lgs. n. 517/99 e il d.lgs. n. 517/93, come modificato dal d.lgs. 229/99 e la l.r. n. 11/04 ha richiesto un parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

CHE l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, con parere trasmesso a questa Amministrazione dalla Azienda Ospedaliera "Mater Domini" ed acquisito agli atti in data 07.03.2012, protocollo generale n. 12152, nell'evidenziare la peculiarità dell'Azienda Ospedaliera "Mater Domini" rispetto alle altre in quanto azienda ospedaliera universitaria, ribadisce, alla luce di un'interpretazione sistematica ed orientata costituzionalmente, la necessità di applicare il decreto legislativo n. 517/1999, al fine di consentire all'interno del Collegio sindacale dell'Azienda sopracitata, la presenza di un rappresentante dell'Università degli studi "Magna Graecia" in sostituzione di uno dei due designati dalla Regione.

CONSIDERATO che, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda – con sentenza del 10 aprile 2013, notificata al Consiglio regionale in data 17 aprile 2013, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 806 del 2012, proposto dall'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro contro l'Azienda Ospedaliera – Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro, la Regione Calabria e il Consiglio regionale, ha annullato la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro n. 478 del 30.05.2012, e di conseguenza anche il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 17 del 04.08.2011 quale atto endoprocedimentale propositivo, con la quale è stato costituito il Collegio Sindacale della suddetta Azienda, nella parte in cui non prevede la presenza del rappresentante dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, così come disposto dall'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 in considerazione del fatto che la vigente normativa regionale non ha inteso assimilare la figura del Presidio Ospedaliero sopracitato a quella di tutte le altre Aziende Ospedaliere, ma ha inteso riservare alla stessa un differente trattamento normativo, avuto particolare riguardo alla sua peculiare funzione formativa.

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 517/1999 "Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il Collegio è composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata";

RITENUTO dover procedere, in ottemperanza alla sentenza sopracitata, all'annullamento parziale in autotutela del decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 17 del 04 agosto 2011 nella parte inerente alla designazione di due membri nel Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro e alla contestuale nomina di un unico componente, in rappresentanza della Regione, in seno al Collegio Sindacale su richiamato.

PRESO ATTO della verifica dei requisiti dei singoli candidati alle designazioni di che trattasi, effettuata, anche con l'ausilio delle schede ricognitive allegate alle domande ed ai curricula, nonché delle schede di settore da cui si rileva la sussistenza o

meno dei requisiti richiesti dalla vigente normativa da parte dell'Ufficio di Presidenza, nella seduta dell'8 luglio 2011 con deliberazione n. 37;

CHE dai predetti elenchi e dal curriculum personale, in atti, il Sig.:

1) Mercurio Francesco nato il 9 novembre 1956 risulta in possesso dei requisiti per la designazione di che trattasi;

RITENUTO ancora che, in ogni caso, la scelta della Pubblica Amministrazione, nella fattispecie, non presuppone una procedura concorsuale, ma impone solo la richiamata valutazione di tutti gli aspiranti e dei requisiti da ciascuno dichiarati nelle domande e nei curricula che hanno costituito il fondamento dell'istruttoria verificativa;

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto;

VISTO il parere espresso dai consulenti giuridici del Consiglio regionale in data 22 gennaio 2003;

PRESO ATTO della decisione del Consiglio regionale concernente le nomine di propria competenza, assunta nella 21ª seduta dell'1 agosto 2011;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Seconda - del 10 aprile 2013;

VISTO l'art. 16 dello Statuto regionale;

VISTO l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

DECRETA

— di annullare parzialmente, per quanto motivato in premessa, il precedente decreto n. 17 del 04 agosto 2011 nella parte inerente alla designazione di due membri nel Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro e precisamente nella parte relativa alla designazione del dott. Francesco Corea e del dott. Maurizio Napolitano;

— di dare atto della piena validità ed efficacia per la parte residua del decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 17 del 04.08.2011;

— di designare quale unico membro, in rappresentanza della Regione, nel Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera – Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro il Sig. Mercurio Francesco nato il 9 novembre 1956;

— il presente decreto sarà trasmesso in copia al Presidente della Giunta regionale, all'Ente interessato, nonché al designato ai fini di cui alla legge regionale n. 39/95;

— il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Reggio Calabria li 22 aprile 2013

Il Presidente
(*Francesco Talarico*)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 3 del 24 aprile 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che la legge 5 giugno 2003, n. 131, e ss.mm.ii. afferente “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”, all’articolo 7, comma 8-bis, prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello Statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale;

RAVVISATA la valenza istituzionale di detta possibile integrazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sub specie di una attiva collaborazione, per il tramite di componenti regionali, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, per come recita l’articolo 7, comma 8, della prefata legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la nota del Presidente dell’UPI Calabria, prot. n. 13 dell’8 giugno 2012, acquisita al protocollo generale al numero 27667 del 13 giugno 2012, con la quale viene indicato il nominativo del Dott. Vincenzo Maiellare - nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 6 novembre 1971 e residente in Soverato (CZ) alla Via Gigi Peronace, n. 2 - per la designazione a componente della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria;

VISTA la nota del Presidente della Sezione Regionale della Calabria ANCI, prot. n. 24/12 del 19 giugno 2012, acquisita al protocollo generale al numero 28484 del 19 giugno 2012, con la quale esprime condivisione per l’indicazione del Dott. Vincenzo Maiellare;

CONSIDERATO, inoltre, che a quella data la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2007, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, nella Regione Calabria, non era stata ancora attuata, per

cui vengono a determinarsi le condizioni, di cui al richiamato articolo 7, comma 8-bis, della legge 131/2003 e ss.mm.ii., per l’esercizio del potere sostitutivo di designazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, del componente di pertinenza del Consiglio delle autonomie locali, su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Vincenzo Maiellare, laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1995, libero professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Catanzaro dal 1998, nonché Revisore Contabile, iscritto al relativo Registro al n. 127480 con provvedimento del 31.10.2002;

VALUTATO che lo stesso, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite in materia economico-finanziaria-giuridico-contabile possiede tutti i requisiti di cui al più volte richiamato art. 7, comma 8-bis, della legge n. 131/2003 e ss.mm.ii.;

DECRETA

— di designare, ai sensi dell’articolo 7, comma 8-bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e ss.mm.ii., quale componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, il Dott. Vincenzo Maiellare, nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 6 novembre 1971 e residente in Soverato (CZ) alla Via Gigi Peronace, n. 2;

— di dare atto che l’efficacia del presente decreto è subordinata all’esito favorevole del prescritto parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 385/1977 e che la nomina del componente designato sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica;

— di trasmettere il presente decreto ai competenti organi per quanto di competenza, unitamente al curriculum vitae del designato.

Reggio Calabria, 24 aprile 2013

Il Presidente
(Francesco Talarico)

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.